



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

# LE IMPRESE SOCIALI NELLA RIFORMA

**Prof. Matteo POZZOLI**

*Staff di Presidenza CNDCEC*

Roma, 12 aprile 2018



## L'IMPRESA SOCIALE (ART.1)

- La legge delega 106/2016 prevedeva la revisione della disciplina dell'impresa sociale per mezzo dell'emanazione di apposito decreto
- Il d.lgs. n. 112/2017, entrato in vigore il 20 luglio 2017, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale» è il nuovo testo di riferimento
- Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, comprese le società
- Le cooperative sociali e i loro consorzi sono imprese sociali *ex lege*. Ad esse sono applicate le disposizioni del decreto «nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili»
- Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società con unico socio persona fisica, le pubbliche amministrazioni e gli enti che possono erogare beni e servizi a favore dei soci o associati
- Gli enti religiosi possono acquisire la qualifica limitatamente alle attività di cui all'art.2, se gestite in base a un regolamento formalizzato che recepisce le previsioni del d.lgs. 112/2017

Le imprese sociali SONO enti del Terzo settore (e la loro denominazione deve contenere l'indicazione «impresa sociale»)

Le disposizioni del d.lgs 112/2017 sono integrate dal Codice del Terzo settore e dal Codice civile



## ATTIVITÀ (ART.2)

- Le imprese sociali esercitano «in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»
- L'art. 2 ha ampliato l'elenco delle attività del d.lgs. 155/2006 con nuovi settori quali: ricerca scientifica, attività culturali turistiche o ricreative, housing sociale, commercio equo e solidale, inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, microcredito, agricoltura sociale, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ed altre
- Lo svolgimento delle suddette attività di interesse generale deve essere prevalente con riferimento all'incidenza percentuale dei relativi ricavi, che deve essere superiore al 70%, secondo criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- In ogni caso, è considerata di interesse generale l'attività di impresa che impieghi, persone rientranti nelle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili per oltre il 30% degli occupati



## ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO (ART.3)

La regola generale vuole che l'impresa sociale destini tutti gli utili ed avanzi alla attività statutaria o ad incremento del patrimonio netto

È perciò in genere vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi e riserve a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento

L'impresa sociale può destinare una quota degli utili inferiore al 50% dell'utile annuale, dedotte eventuali perdite maturate in precedenza, a:

- se retta in forma societaria (libro V del codice civile), aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo incrementato del 2,5%, o con l'erogazione di dividendi non superiori all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati del 2,5%
- erogazioni in favore di altri ETS diversi dalle imprese sociali, che non siano ad esse legati, per la promozione di specifici progetti di utilità sociale



## SI CONSIDERANO DISTRIBUZIONE DI UTILI (ART.3):

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non *adeguati*
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale



## SI CONSIDERANO DISTRIBUZIONE DI UTILI (ART.3):

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento
- *Gli emendamenti del correttivo chiariscono che la ripartizione ai soci dei ristorni derivanti da attività di interesse generale non deve essere considerata distribuzione di utili*



## COSTITUZIONE (ART.5)

- La costituzione avviene per atto pubblico in cui sia esplicitato il carattere sociale dell'impresa conformemente al d.lgs. 112/2017, indicando:
  - ❖ un oggetto sociale che corrisponda alle attività di interesse generale di cui all'art. 2
  - ❖ l'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3
- L'atto costitutivo (come le modificazioni) è depositato entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori presso il Registro delle imprese, con valenza costitutiva, ed utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per le domande all'ufficio del registro delle imprese
- Il Codice del Terzo settore specifica che l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa per le imprese sociali il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore
- Gli statuti possono essere rivisti nel periodo transitorio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore con le maggioranze dell'assemblea ordinaria. Il limite temporale è innalzato a 18 mesi dagli emendamenti del correttivo e la norma riferita a cambiamenti del d.lgs 112/2017
- Il Minlavoro specifica con decreto gli atti che devono essere depositati



Gli atti da depositare comprendono:

- l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni successiva modificazione
- il bilancio redatto in base alle disposizioni civilistiche
- il bilancio sociale
- per i gruppi di imprese sociali:
  - la pubblicità inerente l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. Si ricorda che sono applicabili le norme sulla direzione e coordinamento previste dal codice civile e dall'art. 2545 septies, c.c. (gruppo cooperativo paritetico)
  - l'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione
  - il deposito del bilancio civilistico e del bilancio sociale in forma consolidata
- Gli atti costitutivi devono comprendere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti previsti dall'articolo 2397, co. 2, c.c. e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 2399 c.c.)
- Agli enti religiosi civilmente riconosciuti è richiesto, in linea con le previsioni di cui all'art.1, il deposito del regolamento e l'atto di costituzione del "patrimonio destinato" per lo svolgimento delle attività di interesse generale





## ELEMENTI DI GOVERNANCE (ARTT. 7 E 8)

- Laddove non previsto diversamente, la governance segue le disposizioni in uso per la figura giuridica
- L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per chi assume cariche sociali
- L'atto costitutivo o lo statuto può riservare a soggetti esterni la nomina di componenti degli organi sociali. Ad ogni modo, la maggioranza dell'organo di amministrazione deve essere nominato dall'assemblea (o dai soci)
- Le società con unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro, gli enti della P.A. non possono esercitare la direzione e coordinamento, né avere il controllo di un'impresa sociale. *Gli emendamenti del correttivo «salvano» le associazioni e fondazioni derivanti da processi di trasformazione delle ex IPAB*
- Ammissione ed esclusione dei soci sono articolati sul principio della non discriminazione



- È obbligatoria la tenuta di libro giornale e libro degli inventari in linea con le disposizioni del codice civile
- Il bilancio è redatto sulla base delle disposizioni civilistiche «in quanto compatibili»
- Il bilancio sociale è predisposto secondo le linee guida adottate con decreto del Minlavoro, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e pubblicato nel sito internet, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico ha indicato che fino al momento in cui non sono pubblicate le «nuove» linee guida, il bilancio sociale è redatto e depositato in conformità alle linee guida contenute nel decreto del Ministro della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008



## AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (ART.10)

- Salvo norme più restrittive le imprese sociali devono nominare uno o più sindaci aventi i requisiti previsti dall'art. 2397, co.2 e 2399 C.C.
- I sindaci sono tenuti a:
  - vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto
  - vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili
  - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  - esercitare compiti di monitoraggio delle finalità sociali
  - attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida. Il bilancio sociale deve dare atto della verifica sull'osservanza delle finalità effettuata dai sindaci
- Salvo eventuali disposizioni più restrittive, l'impresa sociale, se supera per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 2435-bis c.c., deve attribuire la revisione legale ad un revisore legale esterno, una società di revisione o sindaci iscritti nel registro dei revisori legali



## Bilancio sociale

- Le cooperative sociali sono tenute alla predisposizione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale

## Perimetrazione dell'attività

- L'ambito delle attività è identificato dall'art. 1, co. 1 della legge n.381/1991: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
- L'indicazione del d.lgs 112/2017 estende l'ambito di attività tradizionalmente svolte dalle cooperative prevedendo anche altri interventi

## Nomina organo di controllo interno

- non si applicano le previsioni in tema di organi di controllo interno del d.lgs 112/2017. In sostanza, la disciplina specifica delle cooperative dettate dal codice civile (artt. 2543 e 2477) risultano prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali

## «COINVOLGIMENTO» E «COMPOSIZIONE» DEI LAVORATORI (ART.13)

- Regolamenti aziendali o statuti (fatta eccezione per le società cooperative e a mutualità prevalente) devono contenere adeguate forme di «coinvolgimento» dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività
- Nelle imprese sociali non piccole (sopra due dei limiti dell'art. 2435-bis), i lavoratori nominano un componente degli amministratori ed uno dell'organo di controllo
- I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. La differenza retributiva tra dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore a 1/8
- Sono ammessi volontari con apposito registro (fatta eccezione per gli enti religiosi) in misura non superiore ai lavoratori. Le proposte emendative specificano che le prestazioni di volontariato non possono essere sostitutive rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali e non concorrono alla determinazione dei costi di servizio
- I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi



### Imprese sociali:

- gli utili e gli avanzi di gestione sono detassati se destinati ad apposita riserva indivisibile, in sospensione d'imposta, sempreché questi siano effettivamente impiegati, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di loro formazione, nello svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tale destinazione deve risultare dalle scritture
- non concorrono alla formazione del reddito imponibile gli utili destinati ad aumento gratuito del capitale sociale
- Gli emendamenti del correttivo prevedono:
- che sia imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche sotto forma di aumento gratuito di capitale
- che le riserve siano utilizzabili a copertura delle eventuali perdite, senza decadenza del regime fiscale. Gli utili non possono essere distribuiti sino a ricostituzione delle riserve
- il chiarimento che le imposte dovute per variazioni fiscali non siano elemento imponibile (effetto imposte su imposte)



### Investitori

- Ai fini IRPEF si detrae un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica dopo l'entrata in vigore del d.lgs 112/2017 e siano costituite da non più di 36 mesi dalla data di entrata in vigore. L'investimento detraibile non può eccedere un limite massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena decadenza dei benefici
- Ai fini IRES è prevista una deduzione dal reddito imponibile di un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica dopo l'entrata in vigore del d.lgs 112/2017 e siano costituite da non più di 36 mesi dalla data di entrata in vigore. L'investimento massimo non può eccedere un di 1.800.000 di euro per ciascun periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno 3 anni , pena decadenza dei benefici
- *Gli emendamenti del correttivo dispongono che gli investimenti devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del d.lgs 112/2017 e che la qualifica debba essere acquisita da non più di 5 anni. Il periodo minimo di investimento diviene 5 anni*